Prot n. 2300/2024

Comune di Tovo di Sant'Agata

Provincia di Sondrio

Tovo di S. Agata, li 02.08.2024

AVVISO

OGGETTO: TAGLIO PIANTE IN PROSSIMITÀ DELLE STRADE VASP

IL SINDACO

RICORDA ai proprietari di boschi prospicienti alle strade vasp che vigono le ordinanze n. 1/2021 e n. 11/2024 per il taglio delle piante che possono interferire sulla viabilità;

VISTO che anche in questi giorni si è verificata la caduta di alberi che intralciano la viabilità della strada dei monti oltre che mettere a rischio l'incolumità delle persone che frequentano la zona in questo periodo estivo;

DISPONE

CHE tutti i proprietari e/o gestori di fondi situati sulle strade montane comunali devono procedere ad effettuare tagli di esbosco in prossimità delle varie strade con urgenza soprattutto effettuando l'eliminazione di piante ed altro materiale similare che intralciano la viabilità o situate in posizioni che possano arrecare danni a mezzi e/o a persone. Inoltre i proprietari avranno l'obbligo di asportare le ramaglie e per coloro che non effettueranno lo spostamento sarà posto in capo al proprietario del bosco il costo di asportazione del materiale legnoso.

IL SINDACO
(PRUNERI Giambattista)

COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA (SO)

Via Retta, 6 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) – Telefono - Fax 0342 770058
E-mail: protocollo@comune.tovo.so.it – ragioneria@comune.tovo.so.it
PEC: protocollo.tovo@cert.provincia.so.it C.F. 00104650148

7 Prescrizioni forestali

Risulta di fondamentale importanza l'abbattimento direzionato delle piante, al fine di evitare danni al soprassuolo, soprattutto in novelleti in stadio di sviluppo, che devono essere sempre salvaguardati. Le operazioni di esbosco comporteranno lo strascico e lo spostamento dei fusti lungo il pendio. Queste azioni risultano molto favorevoli al bosco in quanto la rottura del suolo con conseguente riporto in superficie di terreno minerale favorisce l'insediamento del seme delle specie arboree e l'affermazione di nuova rinnovazione naturale.

Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:

a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;

b) sminuzzato mediante triturazine e distribuito sull'area interessata al taglio;

c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;

c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio.

2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

3. È vietato:

a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvopastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;

b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.

3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.